



*Copyright 2023 Arsea srl – Via S. M. Maggiore n.1 40100 Bologna. I diritti di riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.*

*La Guida è stata elaborata da Francesca Colecchia per Arsea srl.*

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo agli autori per eventuali involontari errori o inesattezze*

## Sommario

1. È la struttura organizzativa giusta?
2. Adottare atto costitutivo e statuto
3. Affiliarsi a una rete nazionale
4. Richiedere il codice fiscale
5. Registrare atto costitutivo e statuto all'Agenzia delle Entrate
6. Presentare istanza di iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore
7. Gli adempimenti che conseguono all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore

## 1. È la struttura organizzativa giusta?

La scelta di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale è subordinata alla verifica dei seguenti presupposti:

1. si tratta di un soggetto che non persegue, in via diretta ed indiretta, scopo di lucro<sup>i</sup>;
2. nasce per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che è necessario esplicitare;
3. svolge attività di interesse generale tipizzate dall'articolo 5<sup>ii</sup> del Codice del terzo settore in via esclusiva o principale;
4. qualora svolga attività diverse da quelle di interesse generale, è in grado di dimostrare che le stesse risultano non solo strumentali ma anche secondarie rispetto alle attività di interesse generale realizzate ossia che i relativi ricavi non siano<sup>iii</sup>, alternativamente, superiori:
  - a) al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
  - b) al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore;
5. operi in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi: può quindi essere mutualistica/solidaristica o avere entrambe le nature;
6. non si qualifichi come circolo che dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o che preveda il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, colleghi, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;
7. abbia come minimo sette soci persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale aderenti. L'associazione non può avere tra i propri soci soggetti con scopo di lucro e se ha, tra i propri associati, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la loro presenza è subordinata alla condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti<sup>iv</sup>. Se tra i soci ci sono Pubbliche Amministrazioni, queste non devono in ogni caso detenere un ruolo di coordinamento, direzione o controllo<sup>v</sup>, ruolo che non può essere altresì assolto da aderenti che siano formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche nonché associazioni di datori di lavoro;
8. dimostri<sup>vi</sup> di avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati<sup>vii</sup> e inoltre instauri rapporti di collaborazione retribuita a condizione che:
  - a) ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali;
  - b) i dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi con tutela INAIL non siano<sup>viii</sup> alternativamente superiori a:
    - 50% del numero dei volontari o
    - 5% del numero degli associati;
9. dimostri che i compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi non siano superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (*ossia i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria*), salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b (interventi e prestazioni sanitarie), g (formazione universitaria e post-universitaria) o h (ricerca scientifica di particolare interesse sociale);

10. garantisca ai lavoratori dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui al menzionato articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
11. dimostri che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non sia superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

## 2. Adottare atto costitutivo e statuto

Se la scelta dell'associazione di promozione sociale rappresenta quella corretta, si procede alla redazione di atto costitutivo e statuto.

Lo statuto dovrà implementare:

- 1) i requisiti previsti dal [DLgs 117/2017](#) anche alla luce dei numerosi interventi di [prassi del Ministero del Lavoro](#);
- 2) i requisiti previsti dall'art. 4 del DPR IVA per garantire il non assoggettamento ad IVA (con passaggio al regime di esenzione IVA dal 1/1/2024, salvo ulteriori proroghe o modifica dell'art. 5 del Decreto Legge del 21/10/2021 n. 146) e il non assoggettamento ad imposte dirette ai sensi dell'art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi fino all'esercizio successivo a quello in cui interverrà l'autorizzazione della Commissione europea rispetto ai regimi fiscali introdotti dal Codice del terzo settore;
- 3) le indicazioni di cui al Codice civile, laddove compatibili.

Atto costitutivo e statuto devono essere stampati in duplice esemplare e firmati dai soci fondatori. È consigliabile **firmare** entrambi gli esemplari ma è possibile registrare all'Agenzia delle Entrate anche una versione con le firme in originale e l'altra fotocopiata.

Su atto costitutivo e statuto è necessario apporre le **marche da bollo** con data antecedente o contestuale alla predisposizione dell'atto. Le marche da bollo hanno il valore di euro 16,00 e devono essere applicate ogni 100 righe su entrambi gli esemplari.

L'Agenzia delle Entrate della Regione Emilia Romagna ([Nota del 25.06.2019](#)) ritiene possibile applicare il regime di esenzione dalla marca da bollo anche in fase costitutiva ai sensi dell'art. 82 del DLgs 117/2017, ricorrendo in via analogica a quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alle Organizzazioni di volontariato con la [Circolare n. 38 del 01/08/2011](#), ivi inclusa la procedura da seguire per poter fruire del beneficio. Siamo in attesa di un provvedimento di prassi su base nazionale.

## 3. Affiliarsi ad una rete associativa

Le associazioni di promozione sociale possono valutare di affidarsi ad una rete nazionale, intendendo tale l'ente del Terzo settore costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

- a) associa, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
- b) svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro

attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;

e potenzialmente svolga anche le seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale per il Consiglio nazionale del Terzo settore;
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Le reti associative possono predisporre statuti standard delle proprie affiliate che vengono approvati dal Ministero del Lavoro. Se atto costitutivo e statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a questi modelli standard, l'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel RUNTS in soli trenta giorni dalla presentazione della istanza, con un dimezzamento dei tempi.

L'adesione alla rete associativa ovviamente implica l'accettazione del relativo statuto e dei regolamenti, la condivisione delle finalità della rete associativa e la partecipazione alle attività organizzate.

#### **4. Richiedere il codice fiscale**

Il codice fiscale è l'elemento identificativo dell'associazione e non cambia anche se si modifica la denominazione, la sede o lo statuto dell'associazione.

Il documento di richiesta attribuzione di codice fiscale (Modello AA5/6) unitamente alle relative istruzioni sono reperibili al seguente link

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/codice-fiscale-modello-aa5\\_6/modello-e-istruzioni-cf-aa5\\_6-enti-e-pa](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/codice-fiscale-modello-aa5_6/modello-e-istruzioni-cf-aa5_6-enti-e-pa)

Si allega un fac-simile di modello evidenziando i seguenti aspetti:

##### **QUADRO A**

Fleggare ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

In data costituzione riportare quella indicata nell'atto costitutivo

##### **QUADRO B**

In DENOMINAZIONE indicare il nome per esteso dell'associazione che dovrà specificare la natura sportiva dilettantistica (es: associazione sportiva dilettantistica, polisportiva dilettantistica, associazione ALFA calcio dilettantistica)

In natura giuridica 12 corrisponde a Associazioni non riconosciute e comitati. Nel caso in cui l'associazione abbia acquisito la personalità giuridica il codice è invece 8. Associazioni riconosciute.

In TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO si indica il giorno ed il mese entro cui deve essere approvato il bilancio secondo l'indicazione statutaria. Salva diversa indicazione statutaria si applicano in via analogica i termini previsti per le società e pertanto il bilancio si approva entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per le associazioni con esercizio scolastico/sportivo (1° settembre – 31 agosto) si indica quindi 31-12. Per le associazioni con esercizio solare (1° gennaio – 31 dicembre) di indica invece 30 – 04.

In **CODICE ATTIVITA'** si indica il Codice ATECO che caratterizza l'associazione. Trovate il codice ATECO su <https://www.istat.it/it/archivio/17888> o potete consultare sul sito [www.arseasrl.it](http://www.arseasrl.it) nella sezione DOCUMENTI una [selezione dei codici ATECO](#) che comunemente interessano le organizzazioni senza scopo di lucro.

La sezione **delega** è da compilare quando non si reca direttamente all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate il legale rappresentante a chiedere l'apertura del codice fiscale dell'associazione. In questo caso è necessario portare anche una fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

## 1. Registrare atto costitutivo e statuto all'Agenzia delle Entrate

Per registrare lo statuto è necessario prima versare l'imposta di registro – in banca o posta - utilizzando il **Modello F24** scaricabile alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/modello+e+istruzioni+f24>

Successivamente ci si reca all'Agenzia delle Entrate previo appuntamento da prendere qui

<https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action>

Per chiedere la registrazione dell'atto è necessario compilare il **Mod. 69** che può essere richiesto direttamente all'ufficio o essere scaricato qui

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/256138/Modello+69+contratto+locazione\\_modello+69\\_mod.pdf/2aef9fa6-7c02-577c-fd9e-452595f6946b](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/256138/Modello+69+contratto+locazione_modello+69_mod.pdf/2aef9fa6-7c02-577c-fd9e-452595f6946b)

Per la compilazione del Modello si può chiedere assistenza all'Ufficio ma ci si può recare anche con il modello già compilato. Si evidenziano qui alcuni aspetti:

### QUADRO A

ALL'UFFICIO DI -> l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale registrare l'atto;

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE = il Codice Fiscale dell'associazione;

DATA DI STIPULA ADEMPIMENTO: è la data dell'Atto Costitutivo, quello in cui i soci fondatori si sono trovati ed hanno firmato tutti insieme lo Statuto;

TIPOLOGIA DELL'ATTO: scrivere "Atto Privato – Atto Costitutivo e Statuto";

ADEMPIMENTO: barrare la casella "Reg" (sta per Registrazione).

Tutte le altre caselle del quadro devono essere lasciate in bianco (Foglio N.; N. di repertorio; Data di fine proroga).

### QUADRO B

L'unico soggetto che va indicato è l'Associazione stessa indicando:

N. ORD -> "1";

CODICE FISCALE: il Codice Fiscale dell'Associazione;

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: è il nome esteso della Associazione;

DOMICILIO FISCALE: CAP e COMUNE: indicare il Cap e Comune ove ha sede legale l'Associazione;

PROVINCIA: indicare la Provincia ove ha sede legale l'Associazione;

VIA O PIAZZA: indicare la Via ove ha sede legale l'Associazione;

N. CIVICO: indicare il numero civico ove ha sede legale l'Associazione.

Tutte le altre caselle del quadro devono essere lasciate in bianco: Nome; Comune o Stato estero di nascita; Provincia; Data di nascita; Sesso. Non vanno indicati i dati dei componenti il Consiglio Direttivo o i dati dei soci fondatori.

**Nella seconda e terza pagina, in alto, indicare:**

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE: il codice fiscale dell'associazione

DATA DI STIPULA ADEMPIMENTO: è la data dell'Atto Costitutivo, quello in cui i soci fondatori si sono trovati ed hanno firmato tutti insieme lo Statuto;

TIPOLOGIA DELL'ATTO: scrivere "Atto Privato – Atto Costitutivo e Statuto";

**Nella terza pagina, qualora si intenda delegare qualcuno, indicare:**

CODICE FISCALE: quello del legale rappresentante

FIRMA: quella del legale rappresentante

DATI DEL DELEGATO: inserire cognome, nome e codice fiscale

Se il modello viene presentato da un delegato, è necessario allegare anche una copia della Carta di Identità del Presidente.

Il Presidente deve firmare infine nell'ultimo riquadro in basso a destra **"Firma del richiedente la registrazione"**.

## 2. Presentare istanza di iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore

L'istanza di iscrizione può essere presentata da:

- il legale rappresentante dell'Ente
- il legale rappresentante della Rete associativa a cui il sodalizio è affiliato o il legale rappresentante della articolazione territoriale della Rete associativa qualora abbiano attivato questo servizio. In questo caso all'istanza è necessario allegare sia il mandato che il documento attestante tale affiliazione;
- il notaio nel caso di associazione di promozione sociale che chiede, attraverso l'iscrizione al RUNTS, il riconoscimento della personalità giuridica. Il notaio accede con il proprio SPID/CIE (sempre personale, non professionale).

Per procedere è **necessario essere in possesso di:**

- SPID o CIE del legale rappresentante;
- Firma elettronica certificata CADES del legale rappresentante;
- Posta elettronica certificata dell'associazione.

Si evidenzia che il sistema, nel momento in cui si identifica chi opera sulla piattaforma, individua il legale rappresentante come SOGGETTO LEGITTIMATO, la pari – in un momento successivo – dei componenti l'organo amministrativo, mentre con LEGALE RAPPRESENTANTE si fa riferimento al legale rappresentante della rete associativa.

### **Suggerimenti pratici**

9

Prima di accedere al portale del RUNTS si consiglia di creare il DOSSIER con:

- le INFORMAZIONI di seguito esplicitate;
- i DOCUMENTI di seguito elencati da caricare in formato PDF/A perché i documenti nei formati più diffusi come .doc (Word), .xls (Excel), .odt, .ods (Open Office), non sono idonei per essere firmati digitalmente in quanto modificabili anche dopo la sottoscrizione. È preferibile allegare documenti creati sin dall'origine con modalità informatiche e successivamente convertiti in formato PDF/A, piuttosto che copie informatiche di documenti analogici. Si richiama l'attenzione a **non inserire, per quanto possibile, documenti scansionati**, in quanto di difficile gestione informatica. La dimensione massima di ciascun documento allegabile nonché quella complessiva riferita all'insieme dei documenti da allegare a ciascuna istanza sarà riportata sul Portale. I documenti allegati, qualora non siano in originale, devono essere corredati di dichiarazione di conformità all'originale; le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale CADES o altra modalità ammissibile sulla base delle indicazioni dell'AGID; di tali modalità ulteriori è data conoscibilità nel Portale.

Tali richieste sono previste dal DM n. 106 del 15/09/2020.

### **Le INFO da inserire nel portale:**

- l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione tra:
  - Organizzazioni di volontariato;

- x Associazioni di promozione sociale;
  - Enti filantropici;
  - Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  - Reti associative;
  - Società di mutuo soccorso;
  - Altri enti del Terzo settore.
- la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice, anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore (quindi recante la natura di associazione di promozione sociale o di APS);
- il codice fiscale;
- l'eventuale partita IVA;
- la forma giuridica;
- la sede legale e le eventuali sedi secondarie (non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale);
- un indirizzo di posta elettronica certificata;
- almeno un contatto telefonico;
- le eventuali sedi secondarie;
- la data di costituzione dell'ente;
- la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all'art. 5 del Codice (controllare il codice o i codici ATECO adottati);
- la previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice;
- il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
- le generalità del rappresentante legale specificando relativo codice fiscale, sesso, cognome e nome, data di nascita, cittadinanza, stato nascita, provincia nascita, comune nascita, rappresentante dell'ente SI/NO;
- le generalità dei componenti l'organo di amministrazione specificando relativo codice fiscale, sesso, cognome e nome, data di nascita, cittadinanza, stato nascita, provincia nascita, comune nascita, rappresentante dell'ente SI/NO;
- le generalità dei componenti l'organo di controllo specificando relativo codice fiscale, sesso, cognome e nome, data di nascita, cittadinanza, stato nascita, provincia nascita, comune nascita, rappresentante dell'ente SI/NO;
- l'eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice;
- l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille;
- la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice;

- per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il **diritto di voto**, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;
- l'indirizzo del sito internet se disponibile.


#### **I documenti da allegare:**

- atto costitutivo.** Qualora gli enti non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificarne l'irrecuperabilità, gli stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000;
- statuto** registrato presso l'Agenzia delle entrate;
- per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente **l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati**, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
- in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima. Qualora l'ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un'attestazione per ciascuna rete;
- la documentazione attestante la sussistenza dei **requisiti patrimoniali per acquisire la personalità giuridica** ai sensi del CTS in conformità all'art. 22, comma 4, del Codice («*Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro*»)
- nel caso di istanza presentata dal legale rappresentante della rete associativa, il mandato conferito dall'associazione alla rete associativa;
- le dichiarazioni di accettazione della carica di componente l'organo di controllo, indicante l'assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 30 del Codice, sottoscritte da ciascun componente di tale organo sociale.

Per presentare l'istanza si accede al sito

<https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome>;

e si procede alla identificazione a mezzo SPID o CIE personale (non professionale) del dichiarante (legale rappresentante dell'ente/della rete associativa/notaio se ETS con personalità giuridica o che intende richiedere la personalità giuridica. Il commercialista non può supportare l'ETS in fase di iscrizione con le proprie credenziali ma solo in fase di deposito dei bilancio/rendiconti).



Si visualizzano diverse tipologie di istanza



e si flegga su ISCRIZIONE.

La compilazione è guidata per cui si inseriscono le informazioni richieste, si caricano i documenti richiesti in formato PDF/A, il sistema fa i controlli formali, viene generato il file dell'istanza di iscrizione in formato PDF, è necessario apporre la firma digitale CADES sull'istanza, si clicca l'invio dell'istanza, il sistema trasmette una ricevuta automatica al soggetto che ha trasmesso l'istanza.

L'Ufficio RUNTS:

- 1) verificata la correttezza e la completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti, **dispone entro 60 giorni (30 giorni se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente sono redatti in conformità al modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce e approvato con decreto direttoriale, fatta salva la regolarità formale della restante documentazione) l'iscrizione dell'ente** nella sezione del RUNTS indicata nella domanda, il tempo si riduce a 30 giorni nel caso di utilizzo di atto costitutivo e statuto predisposto dalla rete associativa a cui l'ente è affiliato che sia stata approvata dal Ministero del Lavoro. Si applica il silenzio assenso;
- 2) in caso di domanda non corretta o incompleta, o qualora da quanto risultante agli atti emergano esigenze di integrazioni o chiarimenti o di documentazione integrativa, entro 60 giorni l'Ufficio invita l'ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la documentazione fornita, assegnando all'ente un termine non superiore a trenta giorni. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda completata o rettificata, della documentazione ulteriore richiesta o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato all'ente, l'Ufficio provvede
  - a) all'iscrizione
  - b) o comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Avverso tale provvedimento è previsto il ricorso al TAR regionale o al TAR Lazio nel caso di Rete associativa.

### 3. Benefici e obblighi derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore

Assumere la qualifica di ente del terzo settore, nella forma di associazione di promozione sociale, è una opportunità e non un obbligo essendo possibile costituire una associazione anche ai soli sensi del Codice civile.

L'assunzione della qualifica di associazione di promozione sociale garantisce però la possibilità di:

- 1) attivare o partecipare a percorsi di coprogrammazione e coprogettazione con la pubblica amministrazione ed altri enti del terzo settore,
- 2) stipulare con le Amministrazioni delle convenzioni,
- 3) vivere anche stabilmente di contributi pubblici;
- 4) accedere al cinque per mille;
- 5) garantire ai propri donatori interessanti agevolazioni fiscali;
- 6) accedere alle agevolazioni in materia di imposte indirette;
- 7) accedere in futuro alle agevolazioni in materia di imposte dirette previste dall'art. 79 e dall'art. 85 del Codice del terzo settore;
- 8) accedere a regimi di forfetizzazione delle imposte sui redditi relativamente alle attività fiscalmente rilevanti.

A fronte di queste agevolazioni è necessario ricordare oltre al rispetto dei vincoli caratterizzanti le APS (indicati al paragrafo 1. "È la struttura organizzativa giusta?") anche gli adempimenti che devono essere espletati, quali:

- 1) tenuta dei libri sociali (libro soci, libro verbali degli organi indicati in statuto ed eletti);
- 2) tenuta del registro dei volontari debitamente vidimato;
- 3) assicurazione dei volontari;
- 4) approvazione del bilancio nella forma indicata dall'art. 13 del DLgs 117/2017 adottando lo schema di bilancio definito dal DM 5/3/2020;
- 5) **aggiornamento, in via telematica, delle informazioni contenute nel RUNTS e deposito dei seguenti documenti:**

Informazioni	Termine di aggiornamento
Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto	Entro trenta giorni dalla modifica
Deposito del bilancio di esercizio, del rendiconto della raccolta fondi ed eventualmente del bilancio sociale al Registro unico nazionale del terzo settore	Entro il 30 giugno di ogni anno
Le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione	Entro trenta giorni dalla modifica
I provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione	Entro trenta giorni dalla modifica
La comunicazione di perdita della natura non commerciale dell'ente	entro trenta giorni dalla chiusura del periodo di imposta nel quale si è verificata
Gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore dell'avvenuta elezione, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di	entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina

<p>rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.</p>	
<p>Variazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– denominazione;</li> <li>– la forma giuridica;</li> <li>– sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;</li> <li>– l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5,</li> <li>– chi ha la rappresentanza legale dell'ente;</li> <li>– chi ricopre cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.</li> </ul>	Entro 30 giorni
<p>L'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille se successiva all'iscrizione</p>	Entro il termine di presentazione dell'istanza di accesso al 5xmille
<p>Le informazioni richieste a ODV e APS e relative al numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono devono essere aggiornate annualmente</p>	Entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente.
<p>In caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti di cui rispettivamente agli articoli 32, comma 1, e 35, comma 1, del Codice aggiornano devono dare l'informazione</p>	entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 32, comma 1-bis, e 35, comma 1-bis, del CTS

<sup>i</sup> 1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

<sup>ii</sup> a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- 
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

<sup>iii</sup> DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 19 maggio 2021, n. 107

<sup>iv</sup> Art. 35 CTS

<sup>v</sup> Art. 4 del CTS

<sup>vi</sup> Vale il principio capitario, non il monte ore dedicato all'attività di volontariato

<sup>vii</sup> Art. 35

